

# Progetto di fusione tra i Comuni

**di Maccagno**

**Pino sulla Sponda  
del Lago Maggiore**

**Veddasca**

*(Provincia di Varese)*

**Allegato 1**

**Normativa**



# Indice: Allegato 1



## Normativa e Statuti

<b>Capitolo 1</b>	<b>Normativa vigente in materia di fusioni di comuni</b> .....	3
<b>1.1</b>	Normativa nazionale .....	4
<b>1.2</b>	Normativa regionale .....	9
<b>Capitolo 2</b>	<b>Statuti di Comuni nati da fusione</b> .....	18
<b>2.1</b>	Gravedona ed Uniti .....	19
<b>2.2</b>	Montiglio Monferrato .....	57

# 1. Normativa vigente in materia di fusioni di comuni

# 1.1. Normativa nazionale

## 1.1.1. Art. 133 Costituzione

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## 1.1.2. Artt. 15 e 16 TUEL

### **Testo Unico Enti Locali**

#### **Art. 15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni**

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

#### **Art. 16. Municipi**

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

### 1.1.3. Fusione e patto di stabilità, art. 31, co.23, l. 183/2011

#### art. 31 l. 183/2011

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

#### Ministero dell'economia e delle finanze

##### Circolare 14 febbraio 2012, n. 5

Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

(G.U. n. 100 del 30 aprile 2012 )

A.1. Enti di nuova istituzione.

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2009, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2012.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2010.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

### 1.1.4. Art. 20 legge .135/2012

#### **Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali**

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

**Decreto del 10 ottobre 2012**  
**(Pubblicato nella G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012)**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui è previsto che lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

VISTO l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo altresì che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

VISTO l'articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

CONSIDERATO, altresì, il disposto del successivo comma 4, del richiamato articolo 20 ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20;

RITENUTA la necessità di disciplinare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni in applicazione della nuova normativa intervenuta;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

D E C R E T A

Articolo 1  
(Finalità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Articolo 2  
(Modalità di attribuzione del contributo)

1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. In caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

3. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione. La predetta richiesta va inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e

territoriali - Direzione centrale della finanza locale – Ufficio Sportello Unioni - Piazza del Viminale 1, 00184 Roma.

4. Per le sole fusioni di comuni realizzate nel corso dell'anno 2012, le richieste di cui al comma 3 devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2012.

5. Nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, verrà rideterminato a decorrere dall' 1 gennaio dell'anno successivo alla relativa richiesta, fermo restando la durata originaria dell'analogo contributo di cui al precedente comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## 1.2. Normativa regionale

### 1.2.1. art. 53 Statuto Regione Lombardia

#### (Referendum territoriale)

1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

### 1.2.2. Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29 Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

#### TITOLO I

##### OGGETTO DEL TESTO UNICO

#### Art. 1

##### (Oggetto)

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

.....

#### TITOLO II

##### CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 2

##### (Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.

#### Art. 3

(Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

## CAPO II

### INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE

#### **Art. 4**

##### **(Istituzione di nuovi comuni)**

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

- a) della fusione di due o più comuni contigui;
- b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
- c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### **Art. 5**

##### **(Mutamento delle circoscrizioni comunali)**

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a) aggregazione di un comune ad altro comune contiguo;
- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;
- d) rettifica dei confini.

#### **Art. 6**

##### **(Mutamento delle denominazioni comunali)**

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

## CAPO III

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### **Art. 7**

##### **(Iniziativa legislativa)**

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione.

2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione).

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati

all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica i requisiti formali della richiesta stessa, e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta il relativo progetto di legge.

5. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che pone in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustificano.

## **Art. 8**

### **(Pareri)**

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7, comma 3; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'Ufficio di Presidenza a norma degli articoli 9 e 12 della l.r. 1/1971.

2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si intendono favorevoli.

## **Art. 9**

### **(Decisione del Consiglio regionale e referendum consultivo)**

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 8, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale.

2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente.

3. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

5. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a quindici il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato degli elettori ai quali deve comunque essere garantita la segretezza del voto.

6. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

7. La data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da comunicarsi ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali mandamentali interessati.

8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, di detta legge.

#### **Art. 10**

##### **(Adempimenti per il procedimento legislativo)**

1. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

#### CAPO IV

#### FUNZIONI DELLE PROVINCE E DELLE COMUNITA' MONTANE

#### **Art. 11**

##### **(Successione nei rapporti)**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla provincia competente per territorio, o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

#### **Art. 12**

##### **(Coordinamento e provvedimenti sostitutivi)**

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 8 e 11.

2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

## **Art. 13**

### **(Rapporti finanziari)**

1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni disposte dalla presente legge sono a totale carico della Regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della Regione.
2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

### **1.2.3. Legge Regionale 29 novembre 2002 , N. 29, Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como**

#### **Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como**

##### **Art. 1.**

Istituzione del comune di San Siro.

1. I comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) , il nuovo comune è denominato San Siro.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti sinora ai comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, come risulta dall'allegata cartografia.

##### **Art. 2.**

Partecipazione e decentramento dei servizi.

1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

##### **Art. 3.**

Rapporti patrimoniali, finanziari e giuridici.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati, per delega della Regione, dalla Comunità Montana Alpi Lepontine.
2. Qualora la Comunità Montana Alpi Lepontine non adempia all'espletamento delle funzioni delegate, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta , d'intesa con la commissione consiliare competente.
3. Il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attingono ai comuni di origine.

##### **Art. 4.**

Disposizioni transitorie.

1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico venuti a fusione.

Art. 5.

Rimborso spese.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità Montana Alpi Lepontine in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

Art. 6.

Norma finanziaria.

1. Alle spese di cui all'articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

Art. 7.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2003.

**Cartografia**

**omessa.**

## **1.2.4. Legge Regionale 10 febbraio 2011 , n. 1, Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como**

### **Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como**

#### Art. 1

##### (Finalità)

1. I comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Gravedona ed Uniti.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona alla data di entrata in vigore della presente legge, come risulta dall'allegata cartografia.

#### Art. 2

##### (Partecipazione)

1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

#### Art. 3

##### (Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

#### Art. 4

##### (Strumenti urbanistici)

1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona venuti a fusione.

1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1.[\(1\)](#)

#### Art. 5

##### (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Valli del Lario e del Ceresio in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

#### Art. 6

##### (Contributo alla fusione)

1. I contributi alle fusioni, di cui all'articolo 21 del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'), non si applicano alla presente legge, applicandosi esclusivamente il contributo di cui all'articolo 7, comma 4.

#### Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, di cui all'articolo 1, si provvede mediante le risorse allocate all'UPB 4.1.1.172 'Consultazioni popolari' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

2. Alle spese di cui all'articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 3.2.1.196 'Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011.

4. In diretta attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 quale contributo una tantum per le spese di investimento derivanti dalla fusione di cui alla presente legge; per gli esercizi 2014 e 2015 la copertura della spesa è assicurata con le leggi di bilancio dei relativi esercizi.

5. Alle spese di cui al comma 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 1.2.3.421 'Iniziativa per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2011-2013 è apportata la seguente variazione:

- l'U.P.B. 1.2.3.421 'Iniziativa per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione lombarda' è incrementata di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza;

- l'U.P.B. 4.3.3.211 'Fondo per il finanziamento delle spese di investimento' è ridotta di euro 100.000,00 di competenza e di cassa per l'esercizio 2011 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 per la sola competenza.

7. Per le spese di cui al comma 4 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

#### Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**Cartografia omessa.**

**NOTE:**

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 8, lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.

## 2. Statuti di Comuni nati da fusione

## 2.1. Gravedona ed Uniti

### **STATUTO DEL COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia statutaria

Art. 2 – Finalita'

Art. 3 – Territorio e sede del comune

Art. 4 – Stemma e gonfalone

Art. 5 – Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 – Organi

Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 – Consiglio comunale

Art. 10 – Il presidente del Consiglio comunale

Art. 11 – Compiti del presidente

Art. 12 – Sessioni, convocazione, validita' delle sedute e delle deliberazioni

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

Art. 14 – Commissioni consiliari

Art. 15 – Commissioni di garanzia e/o controllo

Art. 16 – Commissioni di indagine

Art. 17 – Consiglieri

Art. 18 – Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 19 – Gruppi consiliari

Art. 20 – Sindaco

Art. 21 – Attribuzioni d'amministrazione

Art. 22 – Attribuzione di vigilanza

Art. 23 – ViceSindaco

Art. 24 – Mozioni di sfiducia

Art. 25 – Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 26 – Giunta comunale

Art. 27 – Composizione

Art. 28 – Nomina

Art. 29 – Funzionamento della Giunta

Art. 30 – Competenze

TITOLO III – MUNICIPI

CAPO I – ISTITUZIONE ED ORGANI

Art. 31 – Istituzione dei municipi

Art. 32 – Organi del municipio

CAPO II – FUNZIONI

Art. 33 – Funzioni del proSindaco e dei consultori

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 34 – Partecipazione popolare

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 35 – Associazionismo

Art. 36 – Diritti delle associazioni

Art. 37 – Contributi alle associazioni

Art. 38 – Volontariato

CAPO III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 – Consultazioni

Art. 40 – Petizioni

Art. 41 – Proposte

Art. 42 – Referendum

Art. 43 – Accesso agli atti

Art. 44 – Diritto di informazione

Art. 45 – Istanze

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 – Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 47 – Conclusione del procedimento

Art. 48 – Motivazione del procedimento

Art. 49 – Responsabile del procedimento

TITOLO V – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50 – Obiettivi dell'attivita' amministrativa

Art. 51 – Servizi pubblici comunali

Art. 52 – Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 53 – Aziende speciali

Art. 54 – Struttura delle aziende speciali

Art. 55 – Istituzioni

Art. 56 – Societa' per azioni o a responsabilita' limitata

Art. 57 – Convenzioni

Art. 58 – Consorzi

Art. 59 – Accordi di programma

## TITOLO VI – DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Art. 60 – Trasparenza dei servizi

Art. 61 – Qualità dei servizi

Art. 62 – Valutazione della performance

Art. 63 – Ciclo della performance

Art. 64 – Premi e merito

#

## TITOLO VII - UFFICI E PERSONALE

### CAPO I – UFFICI

Art. 65 – Principi strutturali e organizzativi

Art. 66 – Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 67 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 68 – Diritti e doveri dei dipendenti

### CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

Art. 69 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 70 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 71 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 72 – Collaborazioni esterne

Art. 73 – Ufficio di indirizzo e di controllo

### CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 74 – Segretario comunale

Art. 75 – Funzioni del Segretario comunale

Art. 76 – ViceSegretario comunale

### CAPO IV – LA RESPONSABILITA'

Art. 77 – Responsabilita' verso il comune

Art. 78 – Responsabilita' verso terzi

Art. 79 – Responsabilita' dei contabili

### CAPO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 80 - Ordinamento

Art. 81 – Attivita' finanziaria del comune

Art. 82 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 83 – Bilancio comunale

Art. 84 – Rendiconto della gestione

Art. 85 – Attivita' contrattuale

Art. 86 – Revisore dei conti

Art. 87 – Tesoreria

Art. 88 – Controlli interni

#### TITOLO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 89 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 90 – Delega di funzioni alla comunità montana

Art. 91 – Pareri obbligatori

Art. 92 – Adeguamento allo statuto del contribuente

Art. 93 – Norme a tutela dei disabili

Art. 94 – Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

#### TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95 – Entrata in vigore

Art. 96 – Modifiche dello statuto

#### TITOLO I

##### PRINCIPI GENERALI

##### ART. 1

##### AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Gravedona ed Uniti è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Gravedona ed Uniti nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Como e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

##### ART. 2

##### FINALITÀ

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Gravedona ed Uniti ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  - b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

- c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e. superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- g. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

#### ART. 3

##### TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2011 dei Comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino, già enti territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
2. Il territorio del Comune si estende per 40,17 Km<sup>2</sup> e confina con i comuni di Dongio, Domaso, Colico, Stazzona, Garzeno, Dosso del Liro, Peglio, San Nazzaro Val Cavargna, Confederazione Elvetica.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza S. Rocco n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; la Giunta ed il Consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede di uno dei Municipi; in caso di necessità o per particolari esigenze esse possono tenersi in luoghi diversi.

#### ART. 4

##### STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gravedona ed Uniti.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così costituiti:  
GONFALONE: drappo di seta rossa con frangia oro, recante centralmente lo stemma del comune in bianco, sormontato da scritta convessa verso l'alto in caratteri dorati "Comune di Gravedona ed Uniti"  
STEMMA: simboli: croce; colori: argento e rosso; descrizione: d'argento alle tre croci scorciate, o greche, in rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

#### ART. 5

##### CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

#### ART. 6

##### PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Como, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana.

#### TITOLO II

##### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### Capo I

##### ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

#### ART. 7

##### ORGANI

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La legale rappresentanza dell'ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

#### ART. 8

##### DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal

regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

ART. 9

#### CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata incarica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politicoamministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del Sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. L'elezione è valida con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta con votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri comunali.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere anziano.

4. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono svolte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

5. La carica di presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di Sindaco, di componente della Giunta Comunale o di capogruppo.

6. Le dimissioni del presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

#### ART. 11

##### COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli consiglieri.

2. Il Presidente convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, presiede la seduta, ne dispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina i compiti ed i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.

5. Qualora non venga eletto il Presidente del Consiglio Comunale i relativi compiti sono esercitati dal Sindaco.

#### ART. 12

##### SESSIONI, CONVOCAZIONE, VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in agGiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Nel computo dei termini di convocazione previsti al comma precedente, si esclude il calcolo del giorno di spedizione e di quello di ricevimento.

5. La convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa, su iniziativa del Sindaco e di un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

7. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.
8. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini di cui al comma 5 del presente articolo. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, semprechè altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.
9. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.
10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
13. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
14. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
15. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
16. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti stesso. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
17. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

#### ART. 13

##### LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta ed i prosindaci, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

#### ART. 14

##### COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate esclusivamente da consiglieri in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio e con attribuzione ai rappresentanti di ogni gruppo in ogni commissione di un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.

3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Sindaco sulla base delle designazioni vincolanti dei capogruppo consiliari.

4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per il Sindaco.

5. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

#### Art. 15

##### COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.

2. I presidenti delle commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

#### Art. 16

##### COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo.

#### ART. 17

## CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

## ART. 18

### DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite del regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, se richiesto, annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

## ART. 19

### GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi

capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo consiliari.

4. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

5. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.

6. I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto.

7. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Presidente del Consiglio, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

ART. 20

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

4. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di ufficio e servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.

5. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato (oppure per un determinato numero di anni non eccedenti la durata del mandato), per il conseguimento dei seguenti atti:

a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

b. stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi.

6. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politicoistituzionale:

a. rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

b. stipulazione di convenzioni per la costituzione di Consorzi, aziende, unioni di Comuni.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

9. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari e degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### ART. 21

##### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo Responsabile dell'Amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- d) adotta ordinanze anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- e) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di cui all'art. 110 del TUEL e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

#### ART. 22

##### ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi

del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### ART. 23

##### VICESINDACO

1. Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito wb istituzionale dell'ente.

#### ART. 24

##### MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

#### ART. 25

##### DIMISIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal ViceSindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede in intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

#### ART. 26

##### GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e

impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

#### ART. 27

##### COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di n. 4 assessori di cui uno è investito della carica dei ViceSindaco. La concreta individuazione del numero degli assessori è demandata al Sindaco con proprio decreto. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

#### ART. 28

##### NOMINA

1. Il ViceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. E' assessore anziano il più anziano di età.

6. All'assessore anziano, in assenza del Vice Sindaco spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale, sia quale Ufficiale di Governo.

#### ART. 29

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### ART. 30

## COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al Consiglio i regolamenti;
  - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
  - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - e) adotta i provvedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali di stabiliti dal Consiglio;
  - g) determina le aliquote dei tributi comunali ad eccezione dell'ICI, imposta di scopo e addizionale IRPEF che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio comunale;
  - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
  - m) approva il Piano Esecutivo di Gestione.

## TITOLO III

### MUNICIPI

#### Capo I

#### ISTITUZIONE ED ORGANI

#### ART. 31

#### ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari e di valorizzare caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, sono istituiti i Municipi di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Municipio di Gravedona ha sede presso la sede comunale ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
3. Il Municipio di Consiglio di Rumo ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Consiglio di Rumo ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
4. Il Municipio di Germasino ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Germasino ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
5. Il Municipio, organo privo di personalità, è un soggetto giuridico con ambito territoriale coincidente con il territorio del comune soggetto a fusione.
6. Il Municipio ha la rappresentanza politica della popolazione ivi insediata e residente, rappresenta le esigenze della comunità del territorio municipale.

#### ART. 32

##### ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio Municipale è composto dal ProSindaco, che rappresenta il Municipio, e da quattro consultori.
2. La composizione degli organi del Municipio avviene attraverso nomina. Il Sindaco del Comune provvede alla nomina del ProSindaco, il quale deve essere obbligatoriamente residente sul territorio del Municipio, così come i consultori, parimenti nominati dal Sindaco su proposta del ProSindaco.
3. Il ProSindaco entro dieci giorni dall'entrata in carica presta giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio comunale, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto ed i regolamenti del comune, di esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere alle funzioni e attribuzioni conferitemi nell'esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del territorio del municipio di (Gravedona/Consiglio di Rumo/Germasino) e del Comune di Gravedona ed Uniti".
4. La durata in carica degli organi del Municipio è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca del ProSindaco, il Sindaco provvede alla sua sostituzione.
5. Le cariche di proSindaco e consultori sono a titolo onorifico senza compenso o indennità.
6. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal ProSindaco. Lo stesso ProSindaco dirige i lavori e le attività del Consiglio Municipale e svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune.
7. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai ProSindaci ed ai consultori. La carica di ProSindaco e consultore è, in ogni

caso, incompatibile con la carica di consigliere comunale.

8. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai consultori, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

## Capo II

### FUNZIONI

#### ART. 33

##### FUNZIONI DEL PROSINDACO E DEI CONSULTORI

1. Al municipio sono riservate principalmente funzioni di partecipazione alle scelte di politica amministrativa del comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo esponenziale degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le esigenze, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità.

2. La partecipazione del municipio all'amministrazione del Comune si esprime principalmente attraverso la consultazione obbligatoria in merito ai documenti programmatici più rilevanti (bilancio, relazione previsionale e programmatica, istituzione e gestione dei tributi e delle tariffe, adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, investimenti e programmi delle opere pubbliche, localizzazione e costruzione di nuove attrezzature e strutture sociali, ovvero trasformazione di quelle esistenti, intitolazione di spazi ed aree pubbliche, regolamenti).

3. Il ProSindaco può chiedere di partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola e di verbalizzazione, alle sedute degli organi collegiali del comune in cui si discute degli atti e delle proposte nelle quali si estrinseca il diritto di partecipazione del municipio ed in tutte le altre in cui sono in gioco interessi del medesimo.

4. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine potranno essere istituite presso i Municipi sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali come pure strutture a servizio di attività del Comune.

5. Al regolamento è riservata la disciplina delle norme di funzionamento degli organi, l'organizzazione, le modalità di esercizio delle funzioni nonché eventuali altre forme di partecipazione e consultazione anche su oggetti non strettamente correlati al Municipio.

## TITOLO IV

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

#### Capo I

##### PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

#### ART. 34

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la

trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di tutti gli atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.

4. Il comune promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 35

ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 36

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 37

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

#### ART. 38

##### VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

#### Capo III

##### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

#### ART. 39

##### CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

#### ART. 40

##### PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, ivi compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

#### ART. 41

##### PROPOSTE

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore al 15% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 90 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

#### ART. 42

##### REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materia di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. Statuto Comunale

b. Regolamento del Consiglio Comunale;

c. Piano di Governo del Territorio e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

#### ART. 43

##### ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

3. Per i casi di esclusione, rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso si fa riferimento all'art. 24 e 25 comma 3 della legge 241/1990.

4. La richiesta di accesso ai documenti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta

motivata dell'interessato. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

#### ART. 44

##### DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

#### ART. 45

##### ISTANZE

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

#### Capo IV

##### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### ART. 46

##### DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario Responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

#### ART. 47

##### CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza sono stabiliti dall'apposito regolamento. Se non diversamente stabilito dalla legge, decreti o dal regolamento, i procedimenti devono concludersi entro il termine di 30 giorni.

#### ART. 48

##### MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'autorità cui è possibile presentare ricorso.

#### ART. 49

##### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascun tipo di procedimento deve essere determinata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
3. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli di cui all'art. 6 della legge 241/1990.

#### TITOLO V

##### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### ART. 50

##### OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### ART. 51

##### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune di Gravedona ed Uniti esercita le funzioni e gestisce i servizi pubblici locali avvalendosi delle forme e delle modalità ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche della singola funzione e del singolo servizio, in rapporto a dimensioni ed organizzazione dell'ente, finalità che si intendono perseguire e progetti che si intendono attuare, valutate le disponibilità e le sensibilità degli altri attori del sistema delle autonomie locali, nonché degli operatori privati.

4. Il Comune si propone, in detto contesto, di perseguire la più ampia valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato locale, nel quadro di una piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Nella gestione dei servizi pubblici locali dovranno perseguirsi i principi:

- a) dell'efficacia, sia gestionale o interna, che esterna o sociale;
- b) dell'efficienza, sia produttiva o tecnica, che gestionale o comportamentistica;
- c) dell'equità;
- d) della soddisfazione;
- e) dell'appropriatezza;
- f) dell'accessibilità.

6. I principi di cui sopra saranno perseguiti anche attraverso l'attivazione di idonee forme di collaborazione con gli altri enti locali, avvalendosi di ogni istituto previsto dal diritto pubblico e privato.

ART. 52

#### FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può avvenire con conferimento della titolarità del servizio e sempre nel rispetto delle discipline di settore e della normativa europea:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può invece avvenire mediante affidamento diretto:

- a) ad istituzioni;
- b) ad aziende speciali, anche consortili;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

a) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

È comunque consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti sopra menzionati.

4. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. Ai sensi del comma 28 dell'art.2 della legge n.244/2007 è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 (Consorzi), 32 (Unioni di Comuni) e 33 (Consorzio Associato di funzioni e servizi) del TUEL.

#### ART. 53

##### AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

#### ART. 54

##### STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il Direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 55

#### ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 56

#### SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività si adeguatamente tutelato

nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

#### ART. 57

##### CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

#### ART. 58

##### CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

#### ART. 59

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267.

3. Qualora l'accordo si adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

#### TITOLO VI

##### DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA

## PERFORMANCE

### Art. 60

#### TRASPARENZA DEI SERVIZI

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
2. L'amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

### ART. 61

#### QUALITA' DEI SERVIZI

1. L'amministrazione comunale definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per il mancato rispetto degli standard di qualità.

### ART. 62

#### VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.
2. Il comune valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.
3. Il comune adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettano la trasparenza delle informazioni prodotte.

### ART. 63

#### CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
  - a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
  - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai portatori di interessi anche in adempimento di quanto

previsto dalla legislazione vigente.

ART. 64

PREMI E MERITO

1. Il comune promuove il merito anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.

2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera, indifferenziata o sulla base di automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, in particolare quello basato sulle presenze, è disapplicato.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE

Capo I

UFFICI

ART. 65

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti,
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 66

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

## ART. 67

### REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## ART. 68

### DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

## CAPO II

### PERSONALE DIRETTIVO

## ART. 69

## RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

## ART. 70

### FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) adottano altre ordinanze previste da nome di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
- j) forniscono alla Giunta nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

## ART. 71

### INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità prevista dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto, per la copertura di posto della categoria apicale o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

## ART. 72

### COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## ART. 73

### UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

## CAPO III

### IL SEGRETARIO COMUNALE

## ART. 74

### SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza

giuridica agli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

ART. 75

#### FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

ART. 76

#### VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un viceSegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso per Segretario Comunale.
2. Il viceSegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

#### LA RESPONSABILITA'

ART. 77

#### RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco e/o il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 78

#### RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente

articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono Responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 79

#### RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

#### FINANZA E CONTABILITA'

ART. 80

#### ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 81

#### ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi

secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### ART. 82

##### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### ART. 83

##### BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

#### ART. 84

##### RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 85

##### ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

#### ART. 86

##### REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

#### ART. 87

##### TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 2 giorni;
  - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,
  - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

## ART. 88

### CONTROLLI INTERNI

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI DIVERSE

## ART. 89

### INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## ART. 90

### DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

## ART. 91

### PARERI OBBLIGATORI

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del Tuel 18.08.2000, n. 267.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere del parere.

## ART. 92

### ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente, approvato con Legge 122/00.

## ART. 93

## NORME A TUTELA DEI DISABILI

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, compiutamente le modalità organizzative del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

### ART. 94

#### AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' TRA I SESSI

1. Il comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – il Comune adotta piani di azioni positive.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 95

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo elettronico del Comune.

### ART. 96

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

## 2.2. Montiglio Monferrato

### Comune di Montiglio Monferrato (Asti)

#### Statuto comunale

##### INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Territorio e sede del comune e dei municipi

Art. 5 Stemma e gonfalone

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I IL

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

Art. 7 Consiglieri

Art. 8 Organizzazione del consiglio

Art. 9 Gruppi consiliari

Art. 10 Conferenza dei capigruppo

Art. 11 Commissioni consiliari

Art. 12 Competenze del Consiglio

Art. 13 Prima seduta del Consiglio

Art. 14 Adunanze

Capo II

IL SINDACO

Art. 15 Elezione, cessazione, linee programmatiche di mandato 9

Art. 16 Competenza

Art. 17 Vicesindaco

### Capo III

#### LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 Composizione, nomina e cessazione

Art. 19 Competenza

Art. 20 Funzionamento

Art. 21 Assessori

#### TITOLO III

#### ORGANI ELETTIVI DEI MUNICIPI

##### Capo I

#### IL PRO-SINDACO E I CONSULTORI

Art. 22 Elezione e durata

Art. 23 Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione.

Art. 24 Il Prosindaco

Art. 25 I Consultori

#### TITOLO IV

#### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

##### Capo I

#### LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 26 Principi e criteri di gestione

Art. 27 Personale

##### Capo II IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 28 Il segretario

Art. 29 Consulta dei responsabili di servizio

Art. 30 Personale direttivo

Art. 31 Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

##### Capo III

#### I SERVIZI

Art. 32 Gestione dei servizi

Art. 33 Costituzione di aziende

Art. 34 Organi dell'azienda

Art. 35 Istituzioni

Art. 36 Organi dell'istituzione- nomina e competenze

Art. 37 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

Art. 38 Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del comune

Capo IV

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Revisore dei conti

Art. 40 Controllo di gestione

Art. 41 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 42 Principi generali

Art. 43 Convenzioni

Art. 44 Consorzi

Art. 45 Unione 25

Art.46 Accordi di programma

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 47 Associazionismo e partecipazione

Art. 48 Incentivi e contributi

Art. 49 Istanze e petizioni

Art. 50 Proposte di atti amministrativi

Art. 51 Referendum consultivo

Art. 52 Esito del referendum

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 53 Accesso

Art. 54 Diritto d'interpello. Art. 55 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 56 Albo pretorio

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57 Statuto

Art. 58 Regolamenti

Art. 59 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 60 Disposizioni finali e transitorie

Testo coordinato

PREAMBOLO

Il Comune di Montiglio Monferrato, istituito con legge Regione Piemonte 22 dicembre 1997, n. 65, nasce dalla fusione dei Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza, quale espressione della libera volontà autonomamente espressa dai rispettivi Consigli comunali e dalle collettività amministrative, in attuazione dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La stessa ha contestualmente istituito i Municipi di Colcavagno e di Scandeluzza che assicurano, nei rispettivi ambiti territoriali, forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità.

## TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1

#### Principi fondamentali

1. Il Comune di Montiglio Monferrato è dotato di autonomia nell'unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. Il Comune impronta la propria azione amministrativa alla valorizzazione delle tradizioni di tutte le componenti territoriali.

### Art. 2

#### Finalità

1. Il Comune di Montiglio Monferrato rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della persona. A tal fine favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.
2. Il Comune assicura la partecipazione della comunità alla vita amministrativa, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Il Comune inoltre:
  - a) tutela e valorizza il paesaggio, il patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale della comunità;
  - b) concorre a garantire la tutela della salute e della qualità della vita;
  - c) garantisce pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
  - d) cura il ruolo sociale della famiglia e ne promuove l'ambiente di vita e di lavoro;
  - e) gestisce lo sviluppo armonico del territorio nei vari settori economici, nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente;
  - f) stimola l'iniziativa privata, l'associazionismo, la cooperazione sociale ed appoggia il volontariato nelle forme non lucrative di utilità sociale;
  - g) contribuisce ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
  - h) favorisce e promuove i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata dei servizi o la realizzazione di significative opere in comune;
  - i) aderisce alle associazioni locali e nazionali ritenute più idonee a preservare l'autonomia del Comune di Montiglio Monferrato;
  - j) riconosce le regole ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

### Art. 3

#### Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.
2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

#### Art. 4

##### Territorio e sede del Comune e dei Municipi

1. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 27 e confina con i Comuni di Cocconato, Robella, Murisengo, Villadeati, Tonco, Villa S.Secondo, Montechiaro, Cunico, Piovà Massaia. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, località e borgate, storicamente riconosciute dalla comunità: Montiglio, Colcavagno, Scandeluzza, Rinco, Albarengo Alto, Albarengo Basso, Banengo, Bossirio, Carboneri, Cortanieto, Corziagno, Praie, Pironda, Remorfengo, Rocca, San Giorgio, Sant'Anna, Stura, Termine, Borgonuovo, Braia, Bricco, Ca'di Carlo, Castagneto, Convento, Gaminella, Lavello, Maroera, Madonna del Carmine, Molino Bruciato, Molino Madonna, Molino di Rinco, Noceto, Parona, S.Carlo, S.Lorenzo, Stazione Ferroviaria di Montiglio, Stazione Ferroviaria di Sant'Anna, Trabucco, Valleverza, Villa Puzzi, Bertiglia, Bruero, Duglio, Papetta, Serra, Bellaria, Bertagna, Bertola, Casalengo, Cascinotto, Cavagna, Colombaro, Corte, Costarineto, Frand, Gerbido, Madonna, Novellone, Nuova, Panengo, Pracosto, Roico, Rose, San Gaudenzio, San Giacomo, S.Antonino, S.Emiliano, S.Vittore, Sarona, Tamburina, Vaio, Valletto, Voo'.
2. Il palazzo civico, sede dell'amministrazione comunale, è ubicato in P.zza Umberto I°, 1.
3. Il Municipio di Colcavagno ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Colcavagno ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
4. Il Municipio di Scandeluzza ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Scandeluzza ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
5. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sede comunale. Il Consiglio può decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede di uno dei Municipi ed in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze anche in altri luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale.
6. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

#### Art. 5

##### Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Montiglio Monferrato e con lo stemma.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. I Municipi possono avere altrettanto un proprio fregio che identifichino le comunità di Colcavagno e Scandeluzza. L'utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta. L'uso dei gonfaloni avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, con l'accompagnamento di un rappresentante dell'Amministrazione.

## TITOLO II

### ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

#### CAPO I

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 6

##### Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

#### Art. 7

##### Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.

2. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni del consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

#### Art. 8

##### Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

4. La presidenza del Consiglio compete al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. E' Consigliere Anziano il candidato che, in ordine decrescente, ha ottenuto la più alta cifra individuale nelle elezioni, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

#### Art. 9

##### Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

#### Art. 10

##### Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Sindaco per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

## Art. 11

### Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.
3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.
5. Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta, sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; l'altra commissione, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa.
6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Prosindaci, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.
7. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
8. Le commissioni devono sentire il Sindaco, gli Assessori ed i Prosindaci, quando questi lo richiedano.
9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

## Art. 12

### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
3. I Consiglieri ed i Prosindaci esercitano attività di proposta, indirizzo e controllo nei riguardi dell'Organo esecutivo ed hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sulle materie di competenza dell'Ente, proposte ed emendamenti sui provvedimenti in trattazione, come pure autonome proposte di deliberazione, sulle quali comunque, dovrà essere effettuata adeguata istruttoria e acquisiti i pareri ai sensi di legge.
4. Nell'esercizio del potere di definire, ai sensi della legge, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

## Art. 13

### Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.
2. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
  - a) convalida degli eletti consiglieri comunali, proclamazione e convalida dei pro-sindaci e consultori, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. La iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
  - b) prestazione del giuramento del Sindaco di osservanza leale della Costituzione Italiana;
  - c) comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta.

## Art. 14

### Adunanze

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: le modifiche dello Statuto, il bilancio di previsione e i suoi documenti allegati, il riequilibrio di bilancio, il rendiconto di gestione, i piani territoriali ed urbanistici, l'approvazione delle linee programmatiche del mandato. Sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra indicati.
3. I Consiglieri che non intervengono nell'anno ad entrambe le sessioni di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. A tal fine il Sindaco, su segnalazione del Segretario comunale formula la relativa contestazione invitando il Consigliere a formulare giustificazioni e scritti difensivi in merito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Acquisita la documentazione e terminata l'istruttoria della pratica, questa viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per la eventuale declaratoria di decadenza. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
4. Il Sindaco convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Oltre alle funzioni di cui all'art.12 del 3° comma, i Prosindaci hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito con voto consultivo. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate o per riferire in ordine alle questioni concernenti i rispettivi Municipi. In caso di impedimento, i Prosindaci possono farsi rappresentare da un Consultore.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
7. Quando ragioni d'interesse generale lo giustificano, la Giunta può proporre al Sindaco la convocazione di Consigli Comunali aperti. Tale convocazione può essere altresì promossa dal Sindaco stesso su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo.
8. La convocazione dei Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso nel Comune e nei Municipi.
9. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

CAPO II  
IL SINDACO

Art. 15

Elezione, cessazione, linee programmatiche di mandato

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, nonché il suo status.
2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.
3. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta ed i Prosindaci, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
4. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, nelle modalità indicate dal regolamento.
5. Con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco, dei Prosindaci e degli assessori.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare, nella sua ultima seduta, una relazione finale sulla realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 16

Competenza

1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.
4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:
  - a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;
  - b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce le attività e gli obiettivi; attribuisce gli incarichi di posizione per la organizzazione delle aree amministrative. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
  - c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
  - d) ha la rappresentanza generale dell'ente.
  - e) promuove ed assume iniziative per concludere protocolli d'intesa o accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - f) convoca i comizi per i referendum consultivi

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

- a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- b) può surrogare, per particolari motivi di necessità ed urgenza indicati nel provvedimento, gli organi burocratici nell'adozione degli atti di loro competenza;
- c) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;
- d) nomina il Segretario Comunale ed emette provvedimenti in ordine alle attività a lui assegnate.

6. Il Sindaco può delegare a ciascuno dei Prosindaci, nell'ambito dei rispettivi Municipi, alcune delle proprie competenze esclusive, con particolare riferimento allo stato civile, alla protezione civile ed alla tutela dell'ambiente.

7. Il Sindaco organizza conferenze periodiche con assessori, Prosindaci e Consulitori per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti pianificazione e di programmazione.

#### Art. 17 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

#### CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 18 Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i Consiglieri comunali e, per non più della metà, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti d'eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze tecniche, scientifiche o sociali richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo.
3. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, revoca e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.
4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l'attività di controllo.
5. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

#### Art. 19 Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi, all'individuazione dei responsabili dei servizi;
- d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

#### Art. 20

##### Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche. I Prosindaci possono chiedere di partecipare alle sedute della Giunta, appositamente convocate, per discutere di argomenti attinenti l'attività dei Municipi.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge, e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

#### Art. 21

##### Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.
2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

### TITOLO III

#### ORGANI ELETTIVI DEI MUNICIPI

##### CAPO I

#### IL CONSIGLIO MUNICIPALE, IL PROSINDACO E I CONSULTORI

#### Art. 22

##### Elezione e durata

1. Il Consiglio Municipale è eletto, contestualmente al Consiglio comunale, con il sistema maggioritario a suffragio diretto degli elettori iscritti nelle liste del rispettivo Municipio e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale. E' composto dal Prosindaco e da quattro Consultori.
2. L'elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti candidati residenti nel Municipio ed eleggibili a consigliere comunale. Ciascuna lista deve indicare il nominativo del candidato a Prosindaco e quattro nominativi relativi ai candidati a Consultori. E' proclamato eletto Prosindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età. Alla lista collegata al candidato a Prosindaco, che ha riportato il mag-

gior numero di voti, sono attribuiti due seggi, oltre al Prosindaco. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2 pari al numero dei seggi restanti da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti. Ciascuna lista ottiene tanti seggi per quanti sono i quozienti ad essa appartenenti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Sono proclamati eletti Consultori comunali i candidati di ogni lista, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, in numero corrispondente ai seggi assegnati alla lista. A parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Prosindaco collegato alla medesima lista. Nel caso di premorienza di un candidato alla carica di Prosindaco le elezioni sono rinviate e le candidature a Prosindaco e a Consultore comunale, in caso di decesso intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, devono essere rinnovate.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei Consultori, lo stesso sarà sostituito da chi lo segue immediatamente nella graduatoria delle preferenze. Ove la cessazione riguardi il Prosindaco, lo stesso viene surrogato dai Consultori di maggioranza secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. Per la presentazione delle liste concorrenti valgono le norme per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale con le seguenti eccezioni:

- a) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori del Municipio;
- b) non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno;
- c) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a cinque.

5. La convalida e la proclamazione dei Prosindaci e dei Consultori eletti o surrogati sono di competenza del Consiglio Comunale.

6. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto in ordine alle modalità elettorali, si rinvia alle disposizioni contenute in apposito regolamento di attuazione.

#### Art. 23

##### Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione.

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosindaci ed ai Consultori. La carica di Prosindaco e di Consultore è, in ogni caso, incompatibile con la carica di consigliere comunale.

2. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai Consultori, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

#### Art. 24

##### Il Prosindaco

1. Il Prosindaco rappresenta le esigenze della comunità del territorio municipale, con il compito di sovrintendere alla gestione dei servizi di base nonché alle altre funzioni esplicitamente delegate dagli organi del Comune ed assicura il coordinamento dell'attività dei Consultori.

2. Sono considerati servizi di base quanti hanno esclusivo svolgimento nell'ambito territoriale del Municipio.

3. Il Prosindaco esercita attività di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali. Può essere consultato per argomenti anche di interesse generale.

4. Nell'esercizio della sovrintendenza il Prosindaco impartisce direttive per la migliore gestione dei servizi di base ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli, a mezzo delega, avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.

5. Ai fini della determinazione del trattamento giuridico ed economico, i Prosindaci sono parificati agli Assessori.

#### Art. 25

##### I Consulitori

1. I Consulitori collaborano con il Prosindaco per le funzioni ad esso assegnate dallo statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Prosindaco, le funzioni vengono esercitate dal Consultore primo eletto.
3. Ai fini della determinazione del trattamento giuridico ed economico, i Consulitori sono parificati ai Consiglieri.

#### TITOLO IV

##### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

#### CAPO I

##### LA GESTIONE DEL COMUNE

#### Art. 26

##### Principi e criteri di gestione

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione comunale s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### Art. 27

##### Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
  - a) la struttura organizzativo-funzionale;
  - b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

## CAPO II

### IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

#### Art. 28

##### Il segretario

1. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni che la legge assegna alla figura di dirigente generale, se conferite dal Sindaco e salvo il caso in cui il Comune abbia stipulata apposita convenzione per la nomina del direttore generale. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Rilascia il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, ove richiesto dal Sindaco.

5. Rappresenta l'Ente in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, amministrativi e tributari, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.

#### Art. 29

##### Consulta dei responsabili di servizio

1. Il personale direttivo è riunito in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del revisore dei conti in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. La Consulta è strumento d'impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Sindaco e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all'attività programmatica della gestione amministrativa, finanziaria ed alla organizzazione dell'ente formulando parere preventivo su:

a) bilancio e relative variazioni;

- b) piano delle risorse e degli obiettivi
- c) dotazioni organiche;
- d) ogni altra materia prevista dai regolamenti;

#### Art. 30

##### Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento..
2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

#### Art. 31

##### Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, su proposta del segretario e sentita la Consulta dei responsabili di servizio, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile d'ufficio o di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.
3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici ed ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.
4. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale.

#### CAPO III

##### I SERVIZI

#### Art. 32

##### Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo del comune stesso.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 33

##### Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

#### Art. 34

##### Organi dell'azienda

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

#### Art. 35

##### Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell'istituzione, nonché l'assetto organizzativo e finanziario.

#### Art. 36

##### Organi dell'istituzione- nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

#### Art. 37

##### Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.

#### Art. 38

##### Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco, sentiti i Prosindaci, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

#### CAPO IV

#### IL CONTROLLO INTERNO

#### Art. 39

##### Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

4. Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

#### Art. 40

##### Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine è istituito l'ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente.

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

#### Art. 41

##### Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti adottati dai responsabili di servizio e dal segretario comunale, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile comprendente l'attestazione della copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, dai suoi delegati e dai prosindaci sono esecutivi dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all'obbligo della contestuale comunicazione, alla Giunta comunale.

#### TITOLO V

##### FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 42

##### Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

#### Art. 43

##### Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Art. 44

##### Consorzi

1. Il Comune può costituire con gli enti previsti per legge un consorzio:

\* per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;

\* per l'esercizio di altre funzioni o servizi, secondo le norme dettate per gli enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

#### Art. 45

##### Unione

1. Nell'ambito delle forme di cooperazione il Comune può decidere di costituire una unione, di norma con Comuni contermini, per la gestione associata di funzioni o servizi.
2. La costituzione dell'unione è subordinata alla approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento, nonchè alla verifica delle relative convenienze organizzative e finanziarie.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento individuano le funzioni svolte dall'unione, le risorse ad essa attribuite e disciplinano composizione e funzionamento degli organi.
4. Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno agli organi dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina dei rappresentanti vengono effettuate con il metodo del voto limitato.

#### Art. 46

##### Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Sindaco.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

### TITOLO VI

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### CAPO I

#### LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

#### Art. 47

##### Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.
3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

#### Art. 48

##### Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi di natura finanziaria o patrimoniale, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell'apposito regolamento.

#### Art. 49

##### Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco, anche attraverso il Prosindaco, istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

#### Art. 50

##### Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Sindaco, anche attraverso il Prosindaco.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero dal 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Municipio.
3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

#### Art. 51

##### Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum:
  - a) in materia di tributi locali e di tariffe dei servizi;
  - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c) su provvedimenti interna corporis di organizzazione e di funzionamento degli organi;
  - d) su materie già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il 10 per cento del corpo elettorale, ovvero il 70 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Municipio.
  - b) il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 52

##### Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati,

CAPO II  
ACCESSO DEI CITTADINI E LA TRASPARENZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 53  
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento definisce il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 54  
Diritto d'interpello

1. I contribuenti del Comune hanno la facoltà di interpellare l'Amministrazione Comunale, mediante inoltro di istanze circostanziate e specifiche, in relazione all'applicazione delle disposizioni inerenti casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La specifica disciplina di attuazione del diritto di interpello è rinviata ai singoli regolamenti in materia di tributi comunali.

Art. 55  
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

Art. 56  
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. Il regolamento individua gli atti e gli avvisi che devono essere pubblicati anche nelle sedi dei Municipi, in appositi spazi all'uopo destinati per l'affissione.

3. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

### Art. 57 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 5 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Municipio, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

### Art. 58 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) Sulla propria organizzazione
- b) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere, ai Prosindaci e Consultori ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del presente statuto.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 51.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

7. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli

Art. 59

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 60

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
3. Il Consiglio comunale approva entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Sino all'esecutività dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal disciolto Comune di Montiglio che risultano compatibili con il presente statuto.